



Segretariato generale della Giustizia amministrativa
Il Segretario Generale

VISTA la legge 27 aprile 1982, n.186 concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ad ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 30;

VISTO il C.C.N.L. - Area 1 - dirigenza stipulato in data 12 febbraio 2010;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.9 in data 29 gennaio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2018, reg.1 f.331,

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 10 in data 7 febbraio 2018, con il quale sono stati determinati i criteri generali e le modalità per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 11 in data 9 febbraio 2018, concernente la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale della Giustizia amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 41 in data 26 febbraio 2019, di rideterminazione della dotazione organica degli Uffici della Giustizia amministrativa;

VISTO il proprio decreto n. 119 in data 26 luglio 2019, con il quale è stata indetta la procedura di mobilità esterna volta al reclutamento, nei ruoli della Giustizia amministrativa, di n.2 unità di personale con qualifica dirigenziale, provenienti dalle Amministrazioni ivi indicate, da assegnare presso la Segreteria generale del Tar della Liguria e la Segreteria generale del Tar dell'Emilia Romagna, sedi di Bologna e Parma;

VISTO il successivo decreto n. 131 del 3 settembre 2019, con il quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande alla suddetta procedura di mobilità e, contestualmente, sono stati ampliati i possibili destinatari della procedura, comprendendovi anche i dirigenti appartenenti all'Area II (regioni ed Autonomie locali) e all'Area III (Aziende ed Enti sanità);

VISTO in particolare l'art. 5, primo periodo, del decreto n. 119 del 26 luglio 2019, a mente del quale la Commissione preposta alla valutazione delle domande e dei *curricula* dei candidati, è composta dal Segretario generale della Giustizia amministrativa, dal Segretario delegato per il Consiglio di Stato, dal Segretario delegato per i TT.AA.RR e dal Direttore generale delle risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali;

RITENUTO di dover modificare, in parte qua, la suddetta previsione in ragione dell'opportunità di non far presiedere la Commissione al Segretario generale della Giustizia amministrativa, che è deputato ad approvare gli atti della medesima;

DECRETA

L'art.5, primo periodo, del decreto n. 119 del 26 luglio 2019, è così modificato: “La Commissione preposta alla valutazione delle domande – composta dal Segretario delegato per il Consiglio di Stato, dal Segretario delegato per i TT.AA.RR e dal Direttore generale delle risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali – convocherà per un colloquio i candidati ritenuti più idonei in relazione alle funzioni da svolgere”.

Roma, 24 settembre 2019

IL SEGRETARIO GENERALE